

CRAL CRÉDIT AGRICOLE ITALIA APS Regolamento per l'elezione dei Rappresentanti degli Associati

Premessa

Il presente Regolamento, di seguito Regolamento Elettorale, a norma di quanto previsto dallo Statuto del CRAL, disciplina le norme applicative per la elezione dei seguenti Organi Sociali del CRAL a cui si aggiungono i Consigli delle Sezioni Territoriali:

- Consigli delle Sezioni Territoriali;
- · Assemblea dei Delegati;
- Consiglio Direttivo;
- Organo di Controllo (Collegio dei Revisori);
- Collegio dei Probiviri;
- Consulta delle Sezioni Territoriali.

Stabilisce inoltre la composizione ed il funzionamento della Commissione Elettorale preposta alla organizzazione ed allo svolgimento dell'iter elettorale.

Il Regolamento elettorale può essere modificato dal Consiglio Direttivo del CRAL.

Art. 1 - Modalità di svolgimento delle elezioni

Le elezioni per il rinnovo degli Organismi Sociali si svolgono ogni 3 (tre) anni secondo le previsioni dello Statuto e del presente Regolamento.

Art. 2 - Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale dovrà essere formato da quattro membri effettivi più due supplenti, eletti dall'Assemblea dei Referenti fra gli Associati che non ricoprono cariche sociali e non potranno candidarsi alle elezioni.

La Commissione Elettorale, che dovrà eleggere al proprio interno un Presidente che coordina e rappresenta l'organismo, risponde dell'eventuale inosservanza delle prescrizioni statutarie e dell'autenticità delle schede elettorali.

La Commissione Elettorale dovrà eleggere inoltre un Segretario cui spetta il compito di convocare le riunioni della Commissione e redigerne i verbali, assistere il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e svolgere tutti i compiti di raccolta e conservazione degli atti relativi alle elezioni.

La Commissione Elettorale resterà in carica fino all'esaurimento delle operazioni elettorali.

La Commissione Elettorale entra in funzione almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del mandato triennale degli Organi indicati in premessa e deve attuare quanto gli compete entro 20 (venti) giorni prima dalla scadenza stessa, in conformità a quanto prescritto dal presente regolamento.

La Commissione Elettorale deve:

- fissare le date, gli orari e le sedi delle votazioni;
- informare gli Associati (persone fisiche e persone giuridiche) mediante comunicati pubblicati sul sito



internet del CRAL, delle prossime votazioni e fornire istruzioni a riguardo; valutare la possibilità per l'Associato di individuare un diverso collegio elettorale scegliendolo fra la residenza e la sua sede di lavoro;

- ricevere le candidature sia per le Sezioni Territoriali che per l'Organo di Controllo e dei Probiviri;
- controllare la validità delle candidature e della qualifica di Associato;
- compilare le liste dei candidati;
- pubblicare le liste suddette, mediante comunicati sul sito internet del CRAL;
- consentire a tutti i candidati l'accesso all'elenco degli Associati (nome, cognome ed indirizzo) aventi diritto al voto, al fine di un corretto e paritario svolgimento della campagna elettorale; non potranno essere utilizzati gli strumenti, anche informatici, del Cral e delle Aziende Associate.
- convalidare le schede per le votazioni agli Associati da inviare agli indirizzi forniti dagli stessi all'atto dell'iscrizione e reperibili nel "data base" del sito del CRAL;
- inviare al domicilio degli Associati pensionati, non in possesso di un indirizzo mail, le schede e le buste che dovranno essere restituite entro il termine indicato;
- informare gli Associati dell'esito delle operazioni di scrutinio che avverranno subito dopo il termine delle operazioni di voto, utilizzando tutti gli strumenti di comunicazione ritenuti più idonei.
- in ipotesi di votazione informatica (mediante mail/cellulare) dovrà essere individuata specifica società che presidi e garantisca l'affidabilità del sistema. In questo caso, per gli Associati che non dispongano di posta elettronica si procederà nei modi sopra indicati.

Tutte le delibere della Commissione Elettorale devono essere assunte a maggioranza ed essere verbalizzate e sottoscritte dall'intera Commissione.

Art.3 - Elettori ed eleggibilità degli Associati

Sono elettori tutti gli Associati, che alla data d'insediamento della Commissione Elettorale, risultano iscritti da almeno un mese ed in regola con il pagamento della quota associativa e di qualsiasi altra somma ad ogni titolo dovuta al CRAL.

Sono eleggibili gli Associati (persone fisiche maggiorenni) che alla data d'insediamento della Commissione Elettorale, risultano iscritti al CRAL da almeno un mese, in regola con il pagamento della quota associativa e di qualsiasi altra somma ad ogni titolo dovuta al CRAL.

L'elenco degli Associati che hanno diritto a partecipare alle votazioni deve essere consegnato tempestivamente alla Commissione Elettorale dal Consiglio Direttivo uscente cui spetta il compito di cooperare per la organizzazione logistica delle elezioni.

<u>Art. 4 – Norme per le elezioni degli Organi statutari</u>

a) <u>Criteri ispiratori del meccanismo di elezione degli organi statutari</u>

Il meccanismo di elezione degli Organi Statutari è improntata a principi di:

- democraticità
- rappresentatività dei territori di riferimento
- attenzione alle minoranze
- rilevanza delle competenze



Democraticità: tutti gli Associati hanno il diritto di esprimere il loro voto per l'elezione dei propri delegati nell'Assemblea degli stessi.

Rappresentatività dei territori di riferimento: la ripartizione dei membri nell'Assemblea dei Delegati è prevista in proporzione al numero degli Associati delle diverse Sezioni Territoriali. L'attribuzione dell'Associato alla Sezione è prevista in base alla residenza dello stesso.

Attenzione alle minoranze: viene posta elevata sensibilità alle diverse minoranze. In particolare viene previsto, all'interno dell'Assemblea dei Delegati, un numero minimo di due rappresentanti per ogni Sezione Territoriale e sempre due Consiglieri sono previsti all'interno della Consulta delle Sezioni Territoriali. Infine le minoranze sono rappresentate dagli Associati persone giuridiche: le società sono numericamente irrilevanti rispetto agli associati persone fisiche ma sono portatori di interessi legittimi che è necessario salvaguardare.

Rilevanza delle competenze: la scelta di affidare la nomina dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri direttamente all'Assemblea dei Delegati deriva dalla necessità che i soggetti chiamati a ricoprire tali cariche abbiano le necessarie competenze tecniche, che l'Assemblea potrà valutare in maniera più approfondire rispetto al singolo Associato.

b) Elezione dei Consigli delle Sezioni Territoriali

Possono proporre la propria candidatura alle elezioni per i Consigli delle Sezioni Territoriali ed anche per l'Assemblea dei Delegati - nei rispettivi collegi di appartenenza rappresentato dagli ambiti territoriali della propria residenza - tutti gli Associati, entro e non oltre il termine stabilito dalla Commissione Elettorale.

Le candidature andranno presentate in busta chiusa contenente, oltre a copia del documento di identità, la firma dei singoli candidati e dovranno essere accompagnate da un elenco di almeno dieci Associati elettori proponenti, che dovranno apporre le rispettive firme.

Nell'ipotesi di difficoltà oggettive nell'acquisizione di tale documentazione (per esempio blocchi nazionali alla mobilità), la Commissione Elettorale potrà decidere di prevedere comportamenti differenti che dovranno essere assunti con specifiche delibere e portate all'attenzione degli associati interessati.

I nomi dei candidati, una volta verificata la validità, saranno elencati nella scheda elettorale nell'ordine scaturente dall'estrazione a sorte.

Per ogni Sezione Territoriale è previsto un Consiglio di Sezione, composto da un numero di Consiglieri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 25 (venticinque) che vengono eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale. Qualora per qualunque motivo non si raggiungesse il numero minimo di 3 (tre) Consiglieri, il Consiglio di Sezione si intende composto dai soli Consiglieri candidatisi.

Il numero massimo dei componenti di ogni Consiglio di Sezione è stabilito secondo il principio di proporzionalità pari al 2% (due percento) del numero degli Associati attribuiti ad ogni Sezione. Gli eventuali arrotondamenti saranno calcolati seguendo il principio generale che prevede:

- · sotto lo 0,50 arrotondamento all'unità inferiore;
- sopra o pari allo 0,50 arrotondamento all'unità superiore.

Il Consigliere di Sezione eletto con il maggior numero di voti all'interno di ciascuna Sezione Territoriale è il Presidente della stessa, che potrà rimanere in carica per un massimo di due mandati. Nel caso di rinuncia



o decadenza sarà nominato il candidato che risulterà nella posizione immediatamente successiva nella graduatoria degli eletti.

Per poter ricoprire nuovamente il ruolo di Presidente del Consiglio della Sezione Territoriale è necessario che intercorra un mandato nel corso del quale il Consigliere non abbia ricoperto detto ruolo.

c) Elezione dei Delegati alla Assemblea

L'Assemblea dei Delegati, Organo rappresentativo del CRAL, che come da Statuto è indicato con un minimo di 40 ad un massimo di 60 membri, è previsto in ragione di 53 Delegati che sono eletti secondo il Regolamento Elettorale:

- 50 (cinquanta) Delegati in rappresentanza dei soci persone fisiche ripartiti fra i Consiglieri delle Sezioni Territoriali che avranno ottenuto il maggior numero di voti nelle singole elezioni delle Sezioni Territoriali di appartenenza;
- 3 (tre) Delegati in rappresentanza dei soci persone giuridiche.

La ripartizione dei 50 Consiglieri sarà definita in proporzione al numero degli Associati di ogni Sezione Territoriale, iscritti e censiti come residenti o comunque attribuiti dalla Commissione Elettorale alla data di insediamento della stessa.

Gli eventuali arrotondamenti saranno calcolati seguendo il principio generale che prevede:

- sotto lo 0,50 arrotondamento all'unità inferiore;
- sopra o pari allo 0,50 arrotondamento all'unità superiore.

Nel caso in cui, per effetto degli arrotondamenti, il risultato fosse:

- inferiore al numero previsto di 50 membri il posto mancante sarà attribuito alla Sezione Territoriale la cui percentuale si avvicina maggiormente, per eccesso, allo 0,50;
- superiore al numero previsto di 50 membri il posto eccedente sarà decurtato dalla Sezione Territoriale la cui percentuale si avvicina maggiormente, per difetto, allo 0,50.

Ogni Sezione Territoriale avrà diritto ad esprimere comunque un numero minimo di Delegati pari a 2 (due). Nel caso di risultato inferiore a due la differenza verrà colmata a discapito del numero dei Consiglieri assegnati alla Sezione Territoriale maggiormente rappresentata.

Relativamente ai Delegati in rappresentanza dei soci persone giuridiche andranno a comporre l'Assemblea dei Delegati i primi tre nominativi proposti, con comunicazione formale ricevuta dalla Capogruppo CA Italia, che hanno raggiunto il maggior numero di preferenza all'interno della lista votata dagli stessi.

d) Elezione del Consiglio Direttivo

E' compito dell'Assemblea dei Delegati eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, che lo Statuto prevede composto da un minimo di 11 ad un massimo di 15 Consiglieri, e che viene stabilito nel numero di 11 (undici):

- dieci (10) Consiglieri che si propongono fra i Delegati dell'Assemblea nella lista soci persone fisiche; sarà prevista una votazione a scrutinio segreto e si potranno esprimere fino ad un massimo di 7 (sette) preferenze.
- un (1) Consigliere nella lista soci persone giuridiche; sarà prevista una votazione a scrutinio segreto e si potrà esprimere fino ad un massimo di 1 (una) preferenza.

Il Presidente del Consiglio Direttivo uscente che presiede l'Assemblea dei Delegati provvederà a raccogliere le candidature fra coloro che si propongono nella lista per le persone fisiche, mentre per le persone giuridiche avrà ricevuto dal Presidente della Commissione Elettorale l'elenco dei candidati relativamente al Consiglio Direttivo, come indicato nella comunicazione formale della Capogruppo CA Italia.

Tutti i Delegati pertanto potranno esprimere la propria scelta secondo le preferenze sopra indicate nelle due liste.



e) Elezione dell'Organo di Controllo (Collegio dei Revisori) e del Collegio dei Probiviri

E' compito dell'Assemblea dei Delegati eleggere i componenti dell'Organo di Controllo e dei Probiviri che viene stabilito nel numero di 3 (tre) per ogni Organo:

- due (2) membri eletti per ognuno delle due liste (Organo di Controllo e Probiviri) in rappresentanza dei soci persone fisiche, tra coloro che si propongono nelle modalità indicate dalla Commissione Elettorale. La votazione è a scrutinio segreto e si potranno esprimere fino ad un massimo di 2 (due) preferenze per ogni lista.
- un (1) Consigliere eletto per ognuna delle due liste (Organo di Controllo e Probiviri) in rappresentanza dei soci persone giuridiche, con votazione a scrutinio segreto: si potrà esprimere fino ad un massimo di 1 (una) preferenza per ogni lista.

Il Presidente del Consiglio Direttivo uscente che presiede l'Assemblea dei Delegati riceverà dal Presidente della Commissione Elettorale:

- a) le candidature pervenute- che sono state ritenute idonee sia per l'Organo di Controllo (Collegio dei Revisori) sia per il Collegio dei Probiviri in rappresentanza delle persone fisiche;
- b) l'elenco dei candidati che sono stati ritenuti idonei sia per l'Organo di Controllo (Collegio dei Revisori) sia per il Collegio dei Probiviri in rappresentanza delle persone giuridiche, come indicato nella comunicazione formale della Capogruppo CA Italia.

Tutti i Delegati pertanto potranno esprimere la propria scelta secondo le preferenze sopra indicate nelle due liste.

Art. 5 - Modalità di votazione

Il voto per il Consiglio delle Sezioni Territoriali è espresso mediante segno di croce - od altra modalità - nell'apposita casella in corrispondenza del candidato prescelto, con un massimo di 8 preferenze;

Per tali votazioni dovranno essere previsti tanti collegi elettorali quante sono le Sezioni Territoriali attive e che comunque evidenzino un numero adeguato di associati. Gli Associati residenti al di fuori di tali zone saranno aggregati preferibilmente - per l'espressione del voto e per l'eventuale candidatura - alla Sezione Territoriale geograficamente più vicina. Tale decisione sarà assunta come Delibera dalla Commissione Elettorale e comunicata in concomitanza dell'informativa da inviare agli Associati circa le modalità di candidatura e di voto.

L'indicazione di nomi non compresi nella lista dei candidati comporta l'annullamento della scheda; così pure saranno annullate le schede riportanti un numero di preferenze superiori a quanto specificato dal Regolamento.

Le votazioni potranno essere svolte in via elettronica.

Nei casi e con le modalità indicate di volta in volta dalla Commissione Elettorale può essere previsto il voto per corrispondenza.

Art. 6 - Operazioni di scrutinio

Relativamente alle votazioni per il Consiglio della Sezione Territoriale, alla data fissata la Commissione Elettorale procederà all'apertura dei plichi sigillati e allo spoglio delle schede. Alle operazioni di scrutinio possono assistere tutti gli Associati.

Le schede verranno conservate per sei mesi e quindi verranno inviate al macero.

Art. 7 - Esito - Ricorsi - Reclami

Per ognuno dei Consigli delle Sezioni Territoriali e per l'Assemblea dei Delegati la Commissione Elettorale provvede a determinare, con riserva di eventuali ricorsi e reclami, i nominativi eletti.

Nel caso di parità di preferenze fra due o più Associati nella stessa lista, risulta eletto il candidato più



anziano di iscrizione al CRAL ed a parità di iscrizione quello più anziano di età.

Eventuali reclami o ricorsi devono essere consegnati per iscritto oppure inoltrati via mail alla Commissione Elettorale entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di pubblicazione degli esiti delle elezioni redatti con riserva. La Commissione Elettorale dovrà notificarne l'esito ai presentatori, per iscritto, entro 3 (tre) giorni lavorativi.

Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione degli esiti elettorali, la Commissione Elettorale, valutati i ricorsi e/o i reclami pervenuti, provvederà - a suo insindacabile giudizio - a scogliere la riserva e pubblicherà l'esito definitivo delle elezioni con i nomi dei candidati eletti.

Al Presidente della Commissione Elettorale - previa informativa al Presidente uscente del Consiglio Direttivo - spetta l'onere di notificare, agli eletti dell'Assemblea dei Delegati, l'avvenuta elezione. Inoltre, i due Presidenti sopra citati definiranno - per la successiva comunicazione agli interessati, attività a cura della Segreteria del Cral - la data, l'ora e il luogo della prima riunione degli eletti, che deve avvenire entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione delle nomine e comunque nella data ultima fissata per l'Assemblea dei Delegati che approva il terzo bilancio.

La Segreteria del Cral, su indicazione del Presidente dell'Assemblea dei Delegati, provvederà a comunicare l'incarico ai componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri.

Espletate tali formalità la Commissione Elettorale, dopo aver depositato agli atti del CRAL tutti i verbali e tutto il materiale inerente le elezioni, si scioglie all'insediamento del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Regolamento interno

Nell'ambito delle norme Statutarie e dei principi sopra esposti, è facoltà della Commissione Elettorale stabilire le regole del proprio funzionamento.